
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Assegno divorzile e convivenza more uxorio con altra persona: rilevanza della cessazione della convivenza nel giudizio sulla rideterminazione dell'assegno

Disposta la riduzione dell'assegno divorzile a causa della convivenza more uxorio del beneficiario con altra persona, in caso di successiva richiesta per rideterminare detto assegno in seguito alla cessazione della ragione della riduzione e di domanda riconvenzionale della controparte con cui si deduca, di contro, il peggioramento delle proprie condizioni economiche, non merita favorevole apprezzamento la censura di ultra ed extra petizione (violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.) in quanto, in ragione del complessivo thema decidendum, s'impone l'analisi anche dei mutamenti delle rispettive condizioni personali e patrimoniali. È dunque corretto ritenere che alle vicende sentimentali in questione non è dato attribuire automatiche ripercussioni economiche, che non superano la soglia della mera presunzione.

*NDR: In argomento si segnala la recente [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.04.2015, n. 6855](#), così massimata in *La Nuova Procedura Civile, 2015* (quotidiano del 22 aprile): "Il nuovo matrimonio del coniuge divorziato fa automaticamente cessare il suo diritto all'assegno, mentre, in caso di nuova convivenza, è a tal fine necessario un accertamento e una pronuncia giurisdizionale. In particolare, ove la convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune, la mera convivenza si trasforma in una vera e propria "famiglia di fatto" e, a quel punto, si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale".*

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.5.2015, n. 10192

...omissis...

La Corte, osservato e ritenuto con motivazione semplificata che:

- con sentenza di divorzio resa nel 2003 tra i coniugi xxxx., veniva a quest'ultimo imposto di versare alla prima l'assegno divorzile che, a seguito di un primo procedimento di relativa revisione, veniva ridotto ad Euro 1.300,00 mensili, con provvedimento del 17-22.05.2007 del Tribunale di Vicenza;
- successivamente la xxxx. adiva nuovamente il medesimo Tribunale di Vicenza, assumendo che era cessata la ragione della riduzione disposta col decreto del 2007, costituita dalla sua convivenza more uxorio con altra persona, e chiedendo che l'assegno in questione fosse rideterminato nel maggiore importo stabilito nella pronuncia di divorzio, ossia in Euro 3.021,00 mensili, attualizzati in base ISTAT;
- lo xxx. si costituiva ed in via riconvenzionale instava per la revoca della contribuzione, adducendo il peggioramento delle sue condizioni economiche, conseguito anche alla cessazione dell'attività professionale, ed il miglioramento, invece, di quelle della F., per successione ereditaria e divisione di beni immobili;
- il Tribunale di Vicenza con decreto dell'11-22.03.2010 accoglieva il ricorso della xxxxxx., aumentando ad Euro 3.000,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile in suo favore;
- lo xx. proponeva reclamo avverso questo decreto, dolendosi dell'asserita incongruenza del sillogismo operato dal Tribunale, laddove la stessa controparte aveva sempre negato la propria convivenza more uxorio, ed altresì ribadendo che l'ex moglie aveva cospicue disponibilità personali, per successione ereditaria e comunque in conseguenza della divisione giudiziale del patrimonio immobiliare comune, mentre egli, di 66 anni, aveva cessato l'attività professionale ceduta in quota ai figli, aveva da tempo costituito una nuova famiglia ed istituito un "trust" dei propri beni, mantenendo in disponibilità personale la pensione mensile d'importo inferiore all'assegno divorzile da ultimo riconosciuto all'ex moglie;
- con decreto del 31.05-6.09.2010 la Corte di appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti ed in parziale accoglimento del reclamo, disponeva

che, con decorrenza dalla seconda domanda di revisione, lo xxxxxx. versasse all'ex moglie l'assegno mensile di Euro 1.500,00;

- premesso che col reclamato decreto il Tribunale di Padova aveva accolto l'istanza xxxxxxxx disponendo che, in conseguenza dell'emersa cessazione della sua convivenza con il compagno, l'assegno divorzile dovesse esserle ripristinato nella maggior misura di Euro 3,000,00 mensili, considerati gli intervenuti aggiornamenti, la Corte distrettuale riteneva che:

a) alle vicende sentimentali delle persone coinvolte nel giudizio, vere o simulate che fossero, non era dato attribuire automatiche ripercussioni economiche che non superassero la soglia della mera presunzione;

b) dai documenti e dalle visure in atti, oltre che dai provvedimenti giudiziali pronunziati nel corso degli anni, emergeva che entrambe le parti erano titolari di sostanze immobiliari e non costrette a fare affidamento unicamente sulla pensione, risultando a vantaggio di ciascuna l'intestazione di numerosi cespiti immobiliari potenzialmente produttivi (e forse anche in concreto, mancando la prova del contrario) nonché disposta la ripartizione di redditi da locazione o affitto di immobili, accantonati nel corso della causa di divisione dei beni in loro proprietà, in cui erano stati definiti due lotti da assegnare a ciascun dividente, di valore approssimato agli Euro 400.000,00, relativamente ai quali ognuno dei due poteva assumere, anche per le vie legali, le iniziative più idonee alla conservazione del valore capitale ed all'utilizzo e gestione delle rendite;

c) ciò nonostante, rispetto al reclamante la xxxxxx. era svantaggiata dalla mancanza di un'attività professionale produttiva paragonabile a quella volontariamente dismessa dall'ex marito e dalla necessità di attingere a rendite del personale patrimonio ereditario immobiliare, in attesa dell'assegnazione in via definitiva anche della quota del patrimonio già in comune con l'ex marito;

d) in rapporto alla situazione personale e patrimoniale delle parti, considerate le relazioni parentali intervenute, con i relativi impegni economici e in mancanza di documentate necessità attuali, che non fossero meramente riferite all'ammontare dell'assegno divorzile risalente al 2003, sulla base di circostanze affatto diverse, era congrua la definizione di un assegno divorzile, rapportato all'attualità, di Euro 1500,00 mensili, annualmente rivalutabili.

- contro questo provvedimento la F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato il 14.03.2011 allo xxxxx., che il 20.04.2011 ha resistito con controricorso e depositato memoria;

- a sostegno del ricorso xxxxx denuncia "Contraddittorietà, illogicità manifesta della motivazione, solo apparente e determinante l'ingiusta decisione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 - Ultra ed extra petizione".

Il motivo non merita favorevole apprezzamento.

Le censure che la xxxx pone, previo sufficiente richiamo delle controverse vicende, si risolvono prevalentemente in inammissibili meri rilievi critici, in parte anche assiomatici e non autosufficienti, avverso la decisione assunta dalla Corte di appello di Venezia, essenzialmente incentrati sulle argomentazioni poste a sostegno dell'impugnato provvedimento, che, invece, si rivela aderente alle domande svolte dalle parti nonché puntualmente e logicamente motivato in doveroso rapporto ai dati normativi ed ai sopravvenuti accadimenti d'indole non solo personale ma anche economica, con ineccepibile valorizzazione di quelli influenti sul precedente assetto giudiziario ed atti a consentirne la legittima revisione, nonché all'esito della rinnovata valutazione

anche comparativa delle modificate condizioni patrimoniali in cui versavano le due parti, desunta dalle emerse risultanze istruttorie, che per converso non giustificava la soppressione dell'apporto in questione, come seppure implicitamente ritenuto dai giudici di merito;

- in particolare infondata si rivela pure la censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., dedotta dalla F. sul presupposto dell'esorbitanza dell'indagine compiuta dai giudici d'appello dal limite insito nella sua domanda di aumento dell'assegno divorzile ancorata all'unica sopravvenienza costituita dalla cessazione del suo rapporto di convivenza more uxorio, che in precedenza aveva giustificato la riduzione del medesimo apporto. La ricorrente non considera che il thema decidendum era ben più ampio e non limitato alla valutazione della circostanza da lei dedotta ed apprezzata dai giudici di merito, giacché la rinnovata deliberazione delle sopravvenute situazioni economiche delle parti, con relativa comparazione, s'imponeva in ragione dell'incontrovertibile proposizione da parte dello xxx della domanda riconvenzionale di esonero dalla contribuzione in questione e del successivo reclamo dallo stesso proposto, ancorati ai mutamenti delle rispettive condizioni personali e patrimoniali.

Conclusivamente il ricorso della xxx. deve essere respinto, con sua condanna per soccombenza al pagamento in favore dello xxx., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la F. al pagamento, in favore dello xxx, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
